



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 27/01/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 7/07/11, la ricorrente, assistita dal legale di fiducia, premesso di aver presentato tempestivamente presso il proprio intermediario una cambiale domiciliata presso l'odierno resistente, ne chiede la condanna al pagamento dell'importo di € 5.000,00, corrispondente al valore facciale della cambiale stessa, tornata insoluta, oltre interessi.

Espone a tal fine di aver consegnato l'effetto cambiario di cui si verte con largo anticipo alla propria banca perché ne curasse l'incasso presso la banca domiciliataria dello stesso, cui la cambiale sarebbe a suo dire pervenuta il giorno 08/05/09, e di non averne conseguito il pagamento in quanto presentato oltre il relativo termine di pagamento scadente il 20/05/09.

Con controdeduzioni del 23/09/11 l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'incompetenza di questo Collegio *ratione temporis*, essendo stato presentato il ricorso, a

suo dire, dopo oltre un anno dal reclamo 28/06/10 e il difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo alla ricorrente, essendo indicata nella cambiale quale creditrice altra società, nonché la mancata rispondenza tra il contenuto del reclamo e del ricorso, del quale nel merito ha chiesto il rigetto assumendo di aver ricevuto l'effetto solo in data 21/05/09 e rilevando, in subordine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria stante l'esperibilità dell'azione diretta verso il debitore cambiario, pur in difetto di protesto del titolo.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

Si devono preliminarmente disattendere le eccezioni in rito sollevate dal resistente.

Quanto al rispetto del termine di tempestivo inoltro del ricorso, basti rilevare che nella specie risulta non solo che il reclamo è stato ricevuto dall'intermediario in data 06/07/10 (non assumendo rilievo la data del 28/06/10 di redazione dello stesso in quanto atto tipicamente recettizio) per cui il ricorso, inoltrato il 06/07/11, è stato proposto esattamente un anno dopo la ricezione del reclamo e dunque nel termine di cui al par. 2, II° co., della Sez. VI^a delle relative Disposizioni B.d.I. 18/06/09 (ora modificate con provvedimento B.d.I. 12/12/11), ma la relativa tempestività è ancor più evidente ove si consideri che ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano il funzionamento del presente procedimento i relativi termini sono sospesi *"ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio"* (cfr. Disposizioni B.d.I. cit., Sez. VII, par. 3).

Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva e di interesse della ricorrente, è in atti la prova documentale che la società creditrice indicata nell'effetto cambiario ha modificato la propria denominazione in quella dell'attuale ricorrente, come espressamente indicato nella sua comunicazione all'intermediario in data 17/03/10 e nel reclamo 28/06/10, ciò ovviamente significando l'infondatezza delle eccezioni qui considerate.

Ugualmente infondata, infine, è l'eccezione riferita al preteso difetto di corrispondenza tra contenuto del reclamo e ricorso, sussistendo tra i due atti identità del fatto oggetto di contestazione, ciò essendo a tal fine sufficiente.

Nel merito il ricorso non risulta però fondato in ragione di quanto qui di seguito esposto.

Si deve al riguardo rilevare che l'effetto cambiario di cui si verte è stato tempestivamente trasmesso dalla ricorrente alla propria banca che aveva il compito di recapitarlo in tempo utile alla banca, odierna resistente, ivi indicata come domiciliataria dal

debitore, la quale avrebbe dovuto curarne l'incasso, ovvero, in difetto di pagamento nei termini previsti dall'art. 43 L. Camb., provvedere alla relativa levata del protesto.

Trattandosi di cambiale pagabile "a giorno fisso", la stessa andava infatti presentata per il pagamento presso la banca domiciliataria "*nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi*" (art. 43 L. Camb.), ciò che nella specie non è accaduto per fatto la cui addebitabilità alla resistente non risulta dimostrato.

La *inquiry* prodotta dalla ricorrente, di assai disagiata, se non impossibile, lettura, non consente infatti di ritenere provato l'inoltro del titolo *de quo* alla resistente in data 08/05/09.

Risulta invece dalla documentazione prodotta da quest'ultima (v. docc. nn. 1 e 2) che l'effetto cambiario di cui si verte - recante quale data di pagamento il giorno 20/05/09 - è pervenuto agli uffici centrali della resistente solo in data 21/05/09 e alla filiale ivi indicata quale domiciliataria in data 27/05/09, ben oltre i termini di pagamento e di eventuale protesto di cui al citato art. 43 L. Camb..

Considerato che i giorni 20, 21 e 22/05/09 erano lavorativi (rispettivamente: martedì, mercoledì e giovedì), l'odierna resistente avrebbe dunque potuto disporre di un solo giorno utile, il 22/05/09, per trasmettere il titolo dai propri uffici centrali alla filiale domiciliataria e per curarne l'incasso ovvero il protesto, ma non sembra, stante la ristrettezza di tale termine, potersi addebitare alcuna responsabilità alla stessa per non avervi tempestivamente provveduto, non assumendo rilievo causale l'ulteriore ritardo (sino al 27/05/09) di effettivo ricevimento del titolo da parte della detta filiale.

In ogni caso, posto che la mancata levata del protesto incide esclusivamente sull'esperibilità dell'azione nei confronti dei coobbligati e che nella specie non vi sono obbligati in via di regresso, trattandosi di titolo del quale è esclusiva beneficiaria l'odierna ricorrente, nessun pregiudizio è ravvisabile nei suoi confronti, restando titolare dell'azione diretta verso il debitore cambiario, pur in difetto di protesto, come pertinentemente eccepito dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE